

Comune di Laglio
Provincia di Como



**SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ED ASSIMILATI E PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 Riferimenti normativi
- Art. 2 Oggetto del Regolamento
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Classificazione dei Rifiuti
- Art. 6 Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani
- Art. 7 Rifiuti esclusi dal Regolamento
- Art. 8 Attività di competenza del Comune
- Art. 9 Produttori di rifiuti urbani e assimilati - Obblighi e divieti
- Art. 10 Particolari categorie di rifiuti
 - 10.1 Rifiuti speciali e pericolosi
 - 10.2 Rifiuti sanitari pericolosi
 - 10.3 Rifiuti cimiteriali
 - 10.4 Rifiuti inerti
 - 10.5 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti
 - 10.6 Beni durevoli
 - 10.7 Imballaggi
- Art. 11 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio
- Art. 12 Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature
- Art. 13 Vigilanza del servizio

TITOLO II – RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

- Art. 14 Ambiti applicativi
- Art. 15 Raccolte differenziate
 - 15.1 Definizione
 - 15.2 Finalità del servizio
 - 15.3 Localizzazione siti e contenitori
 - 15.4 Classificazione dei Servizi di Raccolte differenziate
 - 15.5 Istituzione nuovi servizi di raccolta differenziata

Art. 16 Conferimento

- 16.1 Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento
- 16.2 Frazione "umida" e "residua da smaltire" dei Rifiuti Solidi Urbani
- 16.3 Materiali destinati al recupero
- 16.4 Rifiuti solidi urbani ingombranti non ulteriormente differenziabili
- 16.5 Rifiuti urbani pericolosi
- 16.6 Legname e manufatti in legno
- 16.7 Scarti vegetali
- 16.8 Rottami metallici
- 16.9 Altri rifiuti

Art. 17 Piattaforma per la raccolta differenziata**Art. 18 Raccolta da parte di Associazioni di Volontariato****Art. 19 Iniziative di sensibilizzazione e di informazione****Art. 20 Trasporto****Art. 21 Trattamento****Art. 22 Tariffa****TITOLO III – RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI****Art. 23 Definizione****Art. 24 Raccolta, spazzamento e trattamento****Art. 25 Contenitori portarifiuti****Art. 26 Pulizia dei mercati****Art. 27 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.****Art. 28 Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati****Art. 29 Carico e scarico di merci e materiali****Art. 30 Rimozione discariche abusive****Art. 31 Disposizioni per proprietari di animali domestici****Art. 32 Disposizioni per esecutori di interventi edilizi****Art. 33 Altri servizi di pulizia****Art. 34 Spurgo dei pozzetti stradali****Art. 35 Sgombero della neve**

TITOLO IV – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

- Art. 36 Obblighi dei produttori
- Art. 37 Deposito temporaneo di rifiuti speciali e pericolosi
- Art. 38 Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi
- Art. 39 Ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 40 Sanzioni
- Art. 41 Riferimento ad altri regolamenti
- Art. 42 Riferimento alla legge
- Art. 43 Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Riferimenti normativi

Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (*"Decreto Ronchi"*), attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE su i rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nonché al Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 (*Decreto Ronchi bis*), alla Legge 9 dicembre 1998 n°426 (*Decreto Ronchi ter*) e successive modifiche e integrazioni.

Esso rimanda inoltre:

- alla Legge Regione Lombardia 1 luglio 1993, n. 21, con particolare riguardo alla raccolta delle frazioni di rifiuto utilizzabili
- alla Legge Regione Lombardia 11 aprile 1994 "Regolamento Comunale Tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili"
- al Decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'Ambiente "Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti"
- al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"
- al Decreto Ministero Ambiente 26 giugno 2000, n. 219 "Disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"
- alla Legge 23 marzo 2001 n. 93 "Disposizioni in campo ambientale"
- al Codice della Strada, in particolare all'art. 25, 3° comma ed art.68 del D.P.R. 06/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" che disciplina la collocazione dei cassonetti.

Articolo 2**Oggetto del Regolamento**

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita e raggruppamento, di trasporto, di recupero, di trattamento - inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclo o l'innocuizzazione dei medesimi - nonché di ammasso e smaltimento - inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo, di incenerimento - di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 3

Principi generali

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune promuoverà, anche di concerto con la eventuale Società concessionaria dei servizi, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente e delle associazioni di volontariato.

Articolo 4

Definizioni

La gestione dei rifiuti interessa i soggetti e le attività definiti come segue:

Produttore

La persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

Detentore

Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Gestione

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Conferimento

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore.

Raccolta

L'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Raccolta differenziata

La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee.

Frazione umida

I materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani.

Frazione secca residua da smaltire

I materiali a basso o nullo tasso di umidità, residuati dalle raccolte differenziate, suscettibili di recupero energetico per termodistruzione, ovvero da avviare allo smaltimento finale in discarica.

Compost da rifiuti

Prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità.

Combustibile da rifiuti

Il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche.

Imballaggio

Il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Cernita

Le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi.

Trasporto

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento.

Recupero

Le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono:

- utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali
- sparsi sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ambiente.

Riciclaggio

Ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.

Riutilizzo

Ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.

Reimpiego

Ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere).

Trattamento intermedio

Le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione.

Smaltimento

Le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo.

Luogo di produzione dei rifiuti

Uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

Stoccaggio

Le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero.

Deposito temporaneo

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenili, polielorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm.
2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno.

3. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno.
4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Spazzamento

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali.

Isole ecologiche

Aree attrezzate secondo le più moderne tecniche, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

Piattaforma per la raccolta differenziata

Area attrezzata destinata ad ammassare, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

Articolo 5

Classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie di cui all'allegato A del D. Lgs. 22/1997, derivante da attività umana o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione
2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 22/97
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua
5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2), 3) e 5).

Sono rifiuti speciali quelli derivanti:

1. da attività agricole e agro-industriali
2. dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
3. da lavorazioni industriali
4. da lavorazioni artigianali
5. da attività commerciali
6. da attività di servizio
7. da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

8. da attività sanitarie

9. i macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti
10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono rifiuti pericolosi:

i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del già citato Decreto Legislativo 22/97 e dall'art. 5 della legge regionale n. 21/93.

Articolo 6

Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani

Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell'Industria, della Sanità, dell'Agricoltura e dei Trasporti - così come previsto dall'art. 18 comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 22/97 - deve determinare i "criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani".

In attesa di tale provvedimento, i rifiuti speciali, che ai fini della raccolta e dello smaltimento vengono assimilati agli urbani, sono quelli qualitativamente e quantitativamente indicati nell'Allegato 1.

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle adottate per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno stabilite in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

Articolo 7**Rifiuti esclusi dal Regolamento**

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave
- c) le carogne e i seguenti altri rifiuti da aziende agricole: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido
- e) i materiali esplosivi in disuso.

Articolo 8

Attività di competenza del Comune

Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa - nelle forme di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani di cui al terzo comma dell'articolo "Classificazione dei Rifiuti" del presente Regolamento
- b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'articolo "Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani" del presente Regolamento
- c) i rifiuti e i fanghi di cui al punto 7 del 4° comma del citato articolo "Classificazione dei Rifiuti".

Competono inoltre al Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 22/97, nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi necessari, nel caso in cui non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento.

Competono al Sindaco i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 22/97.

Compete inoltre al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 22/97.

Articolo 9

Produttori di rifiuti urbani e assimilati - Obblighi e divieti

Competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall'Amministrazione Comunale.

È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati - lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

È vietata ogni forma di cernita, manipolazione o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale, ovvero presso i centri di ritiro, salvo che da parte del personale autorizzato.

È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti.

In particolar modo è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti presso l'apposita area attrezzata.

È vietato altresì il conferimento nei contenitori di:

- ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore
- rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del Decreto Ronchi, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 10

Particolari categorie di rifiuti

10.1 - Rifiuti speciali e pericolosi

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:

- nel Decreto Legislativo 22/97 aggiornato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389, dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 426 e successive modifiche e integrazioni
- nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984
- nelle disposizioni regionali e provinciali.

I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

10.2 - Rifiuti sanitari pericolosi

Secondo la classificazione prevista dall'art. 2, lettere c) e d) del D.M. 26 giugno 2000 n° 219 i rifiuti sanitari pericolosi sono distinti in :

- *rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo*

Tali rifiuti rientrano nella fattispecie dei rifiuti pericolosi: pertanto devono essere trattati e smaltiti osservando le prescrizioni dettate al riguardo nell'apposito Titolo di questo Regolamento.

- *rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo*

Per il loro trattamento - sterilizzazione, deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e smaltimento - trovano applicazione le norme di cui al capo II, Articoli da 7 a 11 del citato D.M. 26 giugno 2000 n° 219. (cfr. allegato 4).

10.3 - Rifiuti cimiteriali

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali, così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 giugno 2000, n. 219 e precisamente:

- a) *"rifiuti da esumazione ed estumulazione"* (cfr. D.M. 219/00 - articolo 2, comma 1, lettera e), costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
1. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 3. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 4. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 5. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo)"

Tali rifiuti devono essere confezionati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, recanti la dicitura "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" ed avviati agli impianti di smaltimento autorizzati.

- b) *"rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali"* (cfr. D.M. 219/00 - articolo 2, comma 1, lettera f), costituiti da:
1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
 2. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.

Tali rifiuti possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Infine,

- c) per gli *altri rifiuti* che si originano nei cimiteri, *quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.*, si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

10.4 - Rifiuti inerti

Sono considerati rifiuti inerti:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- i materiali ceramici cotti
- le rocce e i materiali litoidi;
- i vetri di tutti i tipi non ulteriormente differenziabili.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione e/o scavo devono essere conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per inerti o specifico impianto di trattamento.

Ai soggetti esercenti attività edilizia è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento alla Piattaforma ecologica comunale, anche per quantità minime.

10.5 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore;
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;

sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.

Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri, di cui al comma precedente, qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

10.6 - Beni durevoli

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal Decreto Legislativo 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori
- b) televisori
- c) computers
- d) lavatrici e lavastoviglie
- e) condizionatori d'aria.

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- * ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero
- * all'Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure
- * ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97, art. 44, comma 2.

I beni in oggetto - ad esclusione dei frigoriferi per i quali viene effettuata raccolta separata ai fini del recupero del gas CFC - continueranno tuttavia ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove modalità di gestione, sulla base degli accordi di programma che il Ministro dell'Ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento e che dovranno prevedere:

- a) l'individuazione di centri di raccolta a diffusione nazionale
- b) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni durevoli
- c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

10.7 - Imballaggi

Il Titolo II del Decreto Legislativo 22/97:

- ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio
- ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è organo deputato a stipulare un accordo di programma quadro con l'Anci che stabilisca in particolare *"le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero"*.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i "primari" - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi "terziari" di qualsiasi natura.

Eventuali imballaggi "secondari" non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 22/97, articolo 43, 2° comma).

- È definito "imballaggio per la vendita" o "primario" l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore
- È definito "imballaggio multiplo" o "secondario" l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche
- È definito "imballaggio per il trasporto" o "terziario" l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei
- È definito "rifiuto di imballaggio" ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.

Articolo 11**Tutela sanitaria del personale addetto al servizio**

Tutto il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, smaltimento e trasporto, nonché a qualsiasi altra operazione relativa allo smaltimento dei rifiuti:

1. almeno una volta all'anno deve essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Unità Sanitaria Locale riterrà necessari;
2. deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal c.c.n.l. di categoria.

Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Deve essere sempre garantito, in ogni caso, a lavoratori, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 12**Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature**

È fatto obbligo al gestore dei servizi di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori stradali dei rifiuti;
- dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

Articolo 13

Vigilanza del servizio

La vigilanza sullo svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale, nelle varie fasi di: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi) nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse ed è affidata al competente Ufficio Comunale, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 22/97.

L'Ufficio Comunale preposto al servizio propone al Sindaco tutte le iniziative utili per il costante coordinamento dello stesso.

L'attività degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, al fine della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, spetta alla Vigilanza Urbana con l'applicazione delle conseguenti sanzioni previste.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

All'Amministrazione Provinciale spetta il controllo per lo smaltimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell'art. 104, 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 e dell'art. 20 del Decreto Legislativo 22/97, nonché l'attività di controllo e vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

TITOLO II - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 14 - Ambiti applicativi

Il presente Titolo riguarda le fasi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati, così specificati:

- 1) rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere;
- 2) rifiuti ingombranti quali:
 - a) beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere;
 - b) imballaggi, cartoni, cassette in legno e simili;
 - c) materiali di risulta dalla potatura delle piante e della manutenzione di giardini, cortili e simili;
- 3) rifiuti urbani pericolosi;
- 4) rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani.

Articolo 15

Raccolte differenziate

15.1 - *Definizione*

La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 21/93 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 22/97, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche precipue del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, materiali ferrosi, scarti vegetali e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostra economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali.

Oppure quei prodotti che, proprio per il loro carico di contaminazione potrebbero, se smaltiti unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica.

Fanno parte di questa seconda categoria le pile e batterie esauste, i farmaci inutilizzati e scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.

15.2 - *Finalità del servizio*

Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

15.3 - Localizzazione siti e contenitori

Qualora, per le raccolte differenziate, siano previsti appositi contenitori, il loro posizionamento sul territorio sarà disposto dall'Amministrazione Comunale. È prevista oltre a singoli contenitori isolati (es. campane per il vetro e la carta, ecc.) un'area attrezzata dove si può effettuare il conferimento di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

È vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Regione Lombardia 11 aprile 1994 n° 1, per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, il colore dei contenitori utilizzati è fissato come segue:

- Frazione Umida	GRIGIO
- Frazione Secca	VIOLA
- Scarti vegetali	MARRONE
- Vetro	VERDE
- Plastica	GIALLO
- Lattine	AZZURRO
- Carta	BIANCO
- Pile	ROSSO
- Medicinali scaduti	ROSSO + CROCE BIANCA

Nota: le lattine possono essere conferite, frammiste al vetro, nei contenitori di colore verde posizionati per la raccolta di quest'ultimo.

15.4 - Classificazione dei servizi di raccolte differenziate

Sul territorio del Comune sono istituiti servizi di raccolte differenziate: compatibilmente con l'attivazione dei singoli servizi è obbligatorio il conferimento dei seguenti rifiuti urbani:

Rifiuti pericolosi

- pile e batterie scariche
- accumulatori al piombo
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati
- lampade a scarica e tubi catodici
- siringhe abbandonate
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
- oli minerali esausti.

Rifiuti liquidi

- oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.

Rifiuti organici compostabili

- rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale
- rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti di lavorazione del legno.

Rifiuti solidi

- rifiuti ingombranti non ulteriormente selezionabili
- vetro cavo e in lastre
- lattine in alluminio
- contenitori in plastica per liquidi e altri imballaggi in plastica
- materiali ferrosi
- carta e cartone
- beni durevoli
- imballaggi
- componenti elettronici, anche provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e di servizio;
- polistirolo espanso ed altri materiali espansi, anche provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;

- materiali inerti conferiti esclusivamente dai residenti, derivanti da piccole opere edilizie di manutenzione ordinaria, limitatamente a pavimenti, rivestimenti, apparecchi sanitari, ecc.

15.5 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata

L'Amministrazione comunale, con apposito atto, potrà definire l'istituzione dei nuovi servizi per quei rifiuti per i quali al momento dell'approvazione del presente Regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.

Tale atto dovrà essere seguito da apposita ordinanza del Sindaco atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

Articolo 16 Conferimento

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente o cattivi odori.

I rifiuti non ingombranti, prodotti presso le abitazioni e gli insediamenti civili in genere, verranno normalmente conferiti in contenitori o in sacchi omologati.

Per il conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo devono essere osservate le norme di seguito riportate, relativamente a ciascuna tipologia.

16.1 - Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente secondo le modalità di seguito stabilite.

- Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:
 - i rifiuti urbani pericolosi
 - i rifiuti ingombranti
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)
 - sostanze liquide
 - materiali accesi
 - materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
- Il conferimento dei rifiuti deve avvenire tra la sera del giorno precedente e non dopo le ore 7.00 del giorno stabilito per la raccolta.

I sacchi contenenti i rifiuti, chiusi accuratamente, devono essere esposti dagli utenti sul marciapiede o al bordo della strada o inseriti nel cassonetto, qualora il servizio lo prevedesse.

Nel caso di numerose utenze poste all'interno di grandi cortili che permettano il transito di autoveicoli e quindi di mezzi satelliti del servizio raccolta, la Ditta Appaltatrice dovrà, su richiesta del Comune, provvedere al servizio di raccolta all'interno dei cortili medesimi.

16.2 - Frazione "umida" e "residua da smaltire" dei rifiuti solidi urbani

Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione della frazione "umida" dalla frazione "secca valorizzabile" e "residua da smaltire".

L'attivazione del servizio di raccolta della frazione umida, a cominciare dalle utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli ed ittici, è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire le frazioni umide raccolte separatamente, negli impianti di compostaggio così come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 della Legge 21/93.

I rifiuti appartenenti alla **frazione umida** devono essere conferiti a cura del produttore in appositi cassonetti o contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale.

Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, assolutamente non sfusi, ma ben chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere possibilmente di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile o comunque compatibile con impianti di compostaggio.

Il conferimento di erba tagliata è consentito solo per limitate quantità.

Quantità superiori, nonché i tronchi e le ramaglie, devono essere conferiti nella località indicata dall'Amministrazione Comunale, o direttamente presso gli impianti di compostaggio di cui all'art. 11, comma 1 della Legge Regionale n. 21/93.

Il Comune favorisce l'utilizzo di apparecchi compostori da parte delle utenze private.

I rifiuti urbani interni appartenenti alla **frazione residua da smaltire** verranno conferiti direttamente dagli utenti tramite sacchi in polietilene semitrasparenti.

Ove fossero installati cassonetti o altri contenitori debitamente contrassegnati a svuotamento meccanizzato o manuale, i sacchi dovranno essere ivi conferiti.

Eventuali cassette o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni - e quindi non considerabili rifiuti ingombranti - che non fosse possibile frantumare per inserire nel sacco saranno posizionati vuoti a fianco dello stesso; farà carico alla Ditta Appaltatrice il contestuale asporto.

16.3 - Materiali destinati al recupero

Il Comune istituisce la raccolta differenziata di materiale di cui è possibile effettuare il recupero.

Le forme di volontariato, espletato attraverso forme associative riconosciute, possono concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nell'ambito di convenzioni appositamente stipulate.

Le modalità di conferimento sono così definite:

a) *Vetro cavo e Lattine*

La raccolta separata del vetro cavo e delle lattine viene effettuata mediante l'utilizzo di contenitori, di colore verde, di idonea capacità, diffusi capillarmente sul territorio comunale in numero di almeno uno ogni 500 abitanti.

Vetro e lattine, conferiti insieme nello stesso contenitore direttamente dagli utenti, formeranno poi oggetto di successiva separazione meccanica.

I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di trattamento e recupero convenzionati.

b) *Plastica*

I contenitori in plastica per liquidi e gli altri imballaggi in plastica vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti in sacchi trasparenti, normalizzati da lt. 100.

Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, possono essere raccolti anche mediante utilizzo di idonei contenitori di adeguata capacità, di colore giallo, localizzati in punti idonei del territorio comunale.

Il materiale raccolto verrà conferito al Consorzio Nazionale obbligatorio istituito ai sensi dell'art. 9 quater della Legge 9 novembre 1988, n. 475.

c) *Materiale ferroso*

La raccolta separata del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato nella località indicata dall'Amministrazione Comunale.

Il materiale raccolto verrà inviato ad idoneo impianto di recupero.

d) Carta

La carta viene raccolta a domicilio, conferita dagli utenti ordinatamente confezionata e legata in pacchi, oppure in sacchi a perdere, anch'essi di carta.

Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità, di colore bianco, posizionati in punti idonei del territorio comunale.

La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori.

La carta raccolta sarà conferita a cartiere e impianti di riciclaggio convenzionati.

e) Beni durevoli

I beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computers; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria e simili che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato ovvero agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 44, comma 2) del Decreto Legislativo 22/97, oppure conferiti all'Impresa incaricata della gestione dei rifiuti.

In quest'ultimo caso il conferimento viene effettuato direttamente dagli utenti presso una Piattaforma ecologica attrezzata per le raccolte differenziate, o nella località indicata dell'Amministrazione Comunale.

f) Polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti anche da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi

La raccolta separata del polistirolo espanso ed altri materiali espansi, come sopra, viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato nella località indicata dall'Amministrazione Comunale.

Il materiale raccolto verrà inviato ad idoneo impianto di recupero.

16.4 - Rifiuti solidi urbani ingombranti non ulteriormente differenziabili

I rifiuti ingombranti, non ulteriormente differenziabili, non possono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né abbandonati su banchine, marciapiedi o sulla sede stradale. Il conferimento deve avvenire direttamente da parte degli utenti nel contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica attrezzata per le raccolte differenziate o nel contenitore posizionato periodicamente nella località indicata dall'Amministrazione Comunale.

Gli utenti del servizio sono tenuti ad esibire al personale addetto al ritiro un documento di riconoscimento dal quale risulti la propria residenza nel Comune.

16.5 - Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato nell'osservanza della normativa vigente e secondo le seguenti modalità:

a) Pile esauste

La raccolta separata delle pile esauste viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori di colore rosso, installati in punti individuati dall'Amministrazione Comunale.

b) Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati

La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori in metallo di colore rosso e contrassegnati da croce bianca, all'interno delle farmacie esistenti e/o sul territorio comunale in punti indicati dall'Amministrazione Comunale.

c) altri rifiuti pericolosi

c.1) Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee"

c.2) Batterie al piombo

c.3) Lampade a vapori e tubi catodici

c.4) Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

c.5) Oli minerali.

La raccolta separata di tali rifiuti avviene mediante utilizzo di automezzo itinerante appositamente attrezzato - denominato Ecomobile - nonché mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, qualora posizionati.

d) Siringhe abbandonate

La raccolta viene effettuata sulle strade e aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, tramite addetti attrezzati con idonei strumenti e contenitori, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione convenzionato.

16.6 - Legname e manufatti in legno

La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica attrezzata per raccolte differenziate o nel contenitore posizionato periodicamente nella località indicata dall'Amministrazione Comunale.

Il materiale raccolto verrà avviato ad idoneo impianto di recupero.

16.7 - Scarti vegetali

La raccolta degli scarti vegetali da sfalci e potature, ivi compresi i tronchi e le ramaglie, viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica attrezzata per raccolte differenziate o nel contenitore posizionato periodicamente nella località indicata dall'Amministrazione Comunale.

Il materiale raccolto verrà avviato ad idoneo impianto di compostaggio.

16.8 - Rottami metallici

La raccolta dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica attrezzata per raccolte differenziate o nel contenitore posizionato periodicamente nella località indicata dall'Amministrazione Comunale.

Il materiale raccolto verrà inviato ad idoneo impianto di recupero.

16.9 - Altri rifiuti

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai residui, purché assimilati agli urbani, provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché gli uffici e le attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni.

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti secondo i principi della raccolta differenziata.

La raccolta di tali oli e grassi avviene mediante posizionamento presso le utenze, individuate dall'Amministrazione Comunale, di idonei contenitori di capacità adeguata, nei quali i produttori provvedono al conferimento diretto e separato.

Il materiale raccolto verrà avviato ad un impianto di trattamento autorizzato.

Articolo 17

Piattaforma per la raccolta differenziata

La piattaforma per la raccolta differenziata è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla L.R. del 1 luglio 1993 n° 21, e destinata ad ammassare, stoccare, cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

Il Comune definisce con apposita ordinanza le attività e le modalità di gestione.

La gestione della piattaforma può essere effettuata - in regime di concessione - da soggetti privati o da Associazioni di volontariato, sulla base di apposita convenzione con il Comune.

Articolo 18**Raccolta da parte di Associazioni di Volontariato**

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate:

- sia con l'Impresa concessionaria, approvate dal Comune;
- sia direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso della Concessionaria.

Articolo 19

Iniziative di sensibilizzazione e di informazione

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi e tramite i Servizi comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

Articolo 20

Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali deroghe e/o autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accessi a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda fila, ecc.).

Completato il carico e/o terminato il servizio e prima che gli automezzi lascino il territorio comunale, dovrà essere effettuata la pesatura dei rifiuti raccolti.

Articolo 21
Trattamento

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente Titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative.

Articolo 22

Tariffa

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, saranno coperti mediante l'istituzione di una tariffa.

La tariffa sarà composta:

- da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,
- da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione,

in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio, nel rispetto delle convenzioni e del relativo disciplinare.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, a eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.

Nota:

Ai sensi della Circolare 17 febbraio 2000, n. 25/E del Ministero delle Finanze relativa a: *"Tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni, art. 33 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della Tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"*

"... omissis ..."

... la soppressione della "Tassa rifiuti" e la contemporanea operatività della "Tariffa Ronchi" decorrono dalle seguenti date:

- a) 1° gennaio 2003 per i Comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento*
- b) 1° gennaio 2005 per i Comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55 per cento e l'85% per cento*
- c) 1° gennaio 2008 per i Comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55 per cento, nonché per i Comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5.000, a prescindere, per quest'ultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999.*

... omissis ..."

TITOLO III - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 23

Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Articolo 24

Raccolta, spazzamento e trattamento

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal Comune, su tutto il territorio comunale, direttamente e/o attraverso Impresa specializzata e/o Cooperativa Sociale iscritta all'apposito Albo, concessionarie di uno o più dei servizi in oggetto.

Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico, inclusa nel perimetro.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

Le eventuali carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Medicina Veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spese: sarà cura degli organizzatori delle manifestazioni installare idonei contenitori per raccogliere separatamente i rifiuti, secondo le modalità stabilite nell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale per le manifestazioni stesse.

Articolo 25

Contenitori portarifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, possono essere installati appositi contenitori.

Tali contenitori non devono essere usati per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

Il soggetto gestore del servizio deve provvedere ad assicurarne la vuotatura e la pulizia degli stessi attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

Articolo 26

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo in corrispondenza dei relativi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori o sacchi approvvigionati dagli stessi.

I rifiuti ingombranti quali cassette, imballaggi, carta e cartone, ecc., purché vuoti, devono essere depositati in perfetto ordine in modo da evitare intralcio alla circolazione e consentire agli operatori la loro raccolta in modo separato.

Articolo 27**Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite convenzione con il servizio.

Articolo 28**Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati**

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono:

- prevenire il formarsi, su detti terreni, di impaludamenti e inquinamenti. A tale scopo essi devono dotarli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.
- conservarli costantemente liberi dalla formazione di vegetazione spontanea che possa creare ostacolo o disturbo al transito pedonale e/o alla circolazione veicolare.
- mantenerli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedessero e l'accumulo diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo. Trascorso tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in loro danno, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a loro spese.

Articolo 29

Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, causando sull'area pubblica o di uso pubblico lo spargimento di rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Articolo 30

Rimozione discariche abusive

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale, ove possibile accerterà attraverso il Comando di Polizia Locale, l'A.S.L. competente, le Guardie Ecologiche Volontarie, ecc. - raccogliendo anche eventuali reperti - l'identità dei responsabili, i quali sono tenuti a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti per legge.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, perché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, il Comune eseguirà con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti.

Quanto sopra, ferme restando le sanzioni previste in materia.

Articolo 31 - Disposizioni per proprietari di animali domestici

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali imbrattino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere e, qualora ciò avvenisse, a raccoglierne le deiezioni.

A tale scopo è fatto obbligo di munirsi di paletta o di altro strumento idoneo a raccogliere le deiezioni di introdurle in contenitori chiusi e di depositare questi ultimi nei cestini stradali portarifiuti.

Articolo 32**Disposizioni per esecutori di interventi edilizi**

Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo.

È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochino imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altro organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri ed a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Articolo 33

Altri servizi di pulizia

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, nonché dei monumenti pubblici;
- il diserbo e la spollonatura periodici dei cigli delle strade e delle pavimentazioni;
- la pulizia, su segnalazione da parte degli Uffici Comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
- l'innaffiamento delle strade;
- la pulizia, disinfezione, lavaggio di cestini portarifiuti, contenitori per Raccolte differenziate ed isole ecologiche.

Articolo 34

Spurgo dei pozzetti stradali

Il Comune o Società incaricata dall'Amministrazione Comunale provvede allo spurgo dei pozzetti stradali, alla pulizia delle caditoie e bocche lupaie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 35**Sgombero della neve**

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve lungo marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio.

Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Ai residenti delle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità per i pedoni.

TITOLO IV - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Articolo 36

Obblighi dei produttori

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di attenersi alle norme di cui all'art. 10.1 del presente Regolamento.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

In caso di istituzione da parte del Comune del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, e/o di rifiuti pericolosi, gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all'art. 10, 2° comma del Decreto Legislativo 22/97 - approvate dal Consiglio Comunale; le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio.

Articolo 37**Deposito temporaneo di rifiuti speciali e pericolosi**

Nella fase di deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi:

- a) dovranno essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal Decreto Legislativo 22/97 (art. 6, lettera m, punti 2 e 3) sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la cadenza dell'asportazione;
- b) dovranno essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti
- c) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.

STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 22/97

(Articolo 6 - 1° comma - lettera m)

..... *omissis*

- 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori
- 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.

..... *omissis*

Articolo 38**Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi**

Ai fini del trasporto per lo smaltimento, per i rifiuti di cui all'articolo precedente devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia.

È tassativamente vietato il loro conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

È altresì tassativamente vietato il conferimento nei contenitori adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilati, ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica di 1^a categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

Articolo 39**Ordinanze contingibili ed urgenti**

In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 22/97, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dall'allegato 2 al presente Regolamento.

Articolo 41

Riferimento ad altri regolamenti

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene e di polizia urbana.

È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Articolo 42

Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione.

Articolo 43

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento comunale entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste a norma di legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento Comunale.

RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Sono da considerare assimilati agli urbani i rifiuti di cui in appresso, rispondenti alle seguenti caratteristiche qualitative e quantitative:

1. CARATTERISTICHE DI QUALITÀ

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura o di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

2 CARATTERISTICHE DI QUANTITÀ:

- produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata da attività artigianali, agricole, commerciali, e di servizio non superiore a 10 Kg/mq, ovvero 0,1 mc/mq;
- residui derivanti da potatura e/o falciatura, anche se svolte in superfici costituenti pertinenza o accessorie di superfici soggette a tassa, qualora la quantità media giornaliera non sia superiore a 40 kg/giorno;

- beni durevoli (televisori, frigoriferi, lavatrici, ecc.) **n. 1 conferimento all'anno** per tipologia e per ciascun nucleo familiare.

**ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E
RELATIVE SANZIONI COMMUNICABILI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

VIOLAZIONI		SANZIONI		Riferimenti Legislativi (D. Lgs. 05.02.1997 n°22 - "Decreto Ronchi")
1	Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli cassonetti	Lit. 100.000	€. 51	
2	Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide	Lit. 100.000	€. 51	
3	Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta	da Lit. 500.000 a Lit. 5.000.000	da €. 258 a €. 2.582	
4	Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.)	Lit. 100.000	€. 51	
5	Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi	Lit. 100.000	€. 51	
6	Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti e oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva	da Lit. 500.000 a Lit. 2.000.000	da €. 258 a €. 1.032	
7	Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori	da Lit. 500.000 a Lit. 2.000.000	da €. 258 a €. 1.032	
8	Conferimento diretto in modo improprio	Lit. 100.000	€. 51	
9	Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta	Lit. 100.000	€. 51	
10	Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici	Lit. 100.000	€. 51	
11	Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani	da Lit. 200.000 a Lit. 600.000	da €. 103 a €. 309	

--	--	--	--	--

VIOLAZIONI	SANZIONI		Riferimenti Legislativi (D. Lgs. 05.02.1997 n°22 - "Decreto Ronchi")
12 Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori	Lit. 200.000	€. 103	
13 Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie	da Lit. 500.000 a Lit. 2.000.000	da €. 258 a €. 1.032	
14 Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo da parte di utenti privati - rifiuti non pericolosi	da Lit. 50.000 a Lit. 300.000 più spese rimozione / ripristino	da €. 25 a €. 154 più spese rimozione / ripristino	Art. 14 c.1 + 3 e 50 c.1 (v. Allegato 3)
- rifiuti pericolosi	da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000 più spese rimozione / ripristino	da €. 103 a €. 619 più spese rimozione / ripristino	Art. 14 c.1 + 3 e 50 c.1 (v. Allegato 3)
15 Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati.	da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000 più spese rimozione / ripristino	da €. 103 a €. 619 più spese rimozione / ripristino	Art. 14 c.2 + 3 e 50 c.1 (v. Allegato 3)
16 Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienico sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado o danni all'ambiente o comunque pericolo	Lit. 1.000.000	€. 516	
17 Cernita dei rifiuti	Lit. 500.000	€. 258	
18 Intralcio al servizio	Lit. 500.000	€. 258	
19 Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato	Lit. 500.000	€. 258	
20 Mancata pulizia di terreni e aree	Lit. 500.000	€. 258	
21 Mancata pulizia delle aree occupate	Lit. 500.000	€. 258	

da esercizi pubblici				
----------------------	--	--	--	--

VIOLAZIONI	SANZIONI		Riferimenti Legislativi (D. Lgs. 05.02.1997 n°22 - "Decreto Ronchi")
22 Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	Lit. 500.000	€. 258	
23 Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci	Lit. 500.000	€. 258	
24 Mancata rimozione deiezioni animali domestici	Lit. 100.000	€. 51	
25 Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati	da Lit. 500.000 a Lit. 5.000.000	da €. 258 a €. 2.582	
26 Sollevamento polvere e molestie	Lit. 200.000	€. 103	
27 Mancata osservanza degli obblighi inerenti lo sgombero delle neve	Lit. 200.000	€. 103	
28 Falsità o inesattezza nella dichiarazione del peso dei rifiuti speciali	Lit. 500.000	€. 258	
29 Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate	da Lit. 500.000 a Lit. 2.000.000	da €. 258 a €. 1.032	
30 Gestione centro raccolta e rottamazione senza autorizzazione o contravvenendo alle prescrizioni di legge	da Lit. 500.000 a Lit. 5.000.000	da €. 258 a €. 2.582	
31 Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani	da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000	da €. 103 a €. 619	Art. 43 c.2 e 50 c.1 (v. Allegato 3)
32 Mancata consegna di beni durevoli di uso domestico a rivenditori autorizzati o al titolare della gestione dei rifiuti	da Lit. 200.000 a Lit. 1.200.000	da €. 103 a €. 619	Art. 44 c.1 + 3 e 50 c.1 (v. Allegato 3)

STRALCIO DAL D. Lgs. 05 FEBBRAIO 1997 N° 22

(aggiornato con modifiche e integrazioni apportate dal
Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n° 389)

Art. 14*Divieto di abbandono*

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'arca ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 43*I Divieti*

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data, eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1° gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti

quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla G.U. delle Comunità Europee ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.

4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, a eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
 - a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
 - b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
 - c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del ministro dell'Ambiente e del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea:
 - a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
 - b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).

Art. 44

Beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.
2. Il ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori e i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
 - a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4
 - b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;
 - c) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni;
 - d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.

Art. 50

Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 44, comma 1 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire trecentomila.
- 1.bis Il titolare del centro di raccolta, l'appaltatore o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3 o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3 e 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto fino a un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

STRALCIO DAL D.M. 26 GIUGNO 2000 N° 219
Capo II – Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Art. 7

Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o, se si tratta di impianti già in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III. Per i parametri essenziali la convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.
6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell'allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.
8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:
 - a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
 - b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
 - c) data del processo di sterilizzazione.

Art. 8*Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo*

1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
 - a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - b) le operazioni di stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi.

Art. 9*Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati*

1. I rifiuti sanitari sterilizzati in conformità alle norme precedenti devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.
2. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 3, le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico e alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
3. Qualora i rifiuti sanitari sterilizzati risultino inclusi tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni che disciplinano le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi.

Art. 10*Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo*

1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo i cui all'allegato I del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) in impianti di incenerimento dedicati;
 - b) in impianti di incenerimenti di rifiuti speciali e in impianti di incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che tali impianti siano dotati di un sistema di alimentazione per tali rifiuti appropriato ed idoneo a garantire una efficace tutela della salute e dell'ambiente, con particolare riferimento all'obbligo di evitare lo sversamento dei rifiuti sanitari e il contatto dei rifiuti sanitari con gli operatori.

Art. 11*Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati*

1. Salvo quanto disposto al comma 3, i rifiuti sanitari sterilizzati devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. I rifiuti sanitari sterilizzati, che non presentano alcuna delle altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato "I" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono essere smaltiti anche in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, non dotati di un appropriato sistema di alimentazione per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni.
3. I rifiuti sanitari sterilizzati possono essere smaltiti in discarica solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tali fini:
 - a) I rifiuti sanitari sterilizzati non compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - b) I rifiuti sanitari sterilizzati che sono invece compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti pericolosi.
4. Fatto salvo quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, e quanto stabilito all'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 8, e all'articolo 9, i rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.